

di procedura — Violazione dell'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato FUE, in combinato disposto con l'articolo 113 del regolamento di procedura — Violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Trattato UE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, del Trattato UE e con l'articolo 113 del regolamento di procedura — Violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato UE, in combinato disposto con l'articolo 113 del regolamento di procedura — Insufficienza di motivazione — Irrricevibilità del ricorso in caso di rappresentanza ad opera di avvocati legati alla parte da un rapporto di lavoro

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *Il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e la Repubblica di Polonia sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Causa C-278/12 PPU) (¹)

[Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articoli 20 e 21 — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Verifiche all'interno del territorio — Misure aventi un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera — Normativa nazionale che autorizza controlli sull'identità, sulla cittadinanza e sul diritto di soggiorno da parte dei funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri in una zona di 20 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Controlli per contrastare il soggiorno irregolare — Normativa contenente alcuni requisiti e garanzie per quanto riguarda, in particolare, la frequenza e l'intensità dei controlli]

(2012/C 355/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: A. Adil

Convenuto: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere

Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne — Possibilità, per uno Stato membro, di effettuare controlli di polizia nel suo territorio, in una zona compresa tra la frontiera terrestre di tale Stato membro con i paesi limitrofi ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera — Controlli riguardanti la verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno — Possibilità di effettuare controlli del genere sulla sola base di informazioni generiche relative alla presenza di cittadini di Stati terzi in situazione irregolare nella zona del controllo o invece necessità di disporre di indicazioni precise riguardo alla situazione irregolare della persona controllata — Ammissibilità di una normativa che fissa taluni criteri quantitativi riguardo al numero massimo di controlli che possono essere effettuati nel corso di un determinato periodo — Ammissibilità

Dispositivo

Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente ai funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 luglio 1990, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, qualora tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli, qualora essi possano essere parimenti effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell'esperienza in tale materia e qualora il loro esercizio sia sottoposto a talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza.

(¹) GU C 287 del 22.9.2012.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 3 agosto 2012 — G.I.C. Cash, a.s./Marián Gunčaga

(Causa C-373/12)

(2012/C 355/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: G.I.C. Cash, a.s.

Convenuto: Marián Gunčaga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾ (la «Carta»), in combinato disposto con l'articolo 38 della stessa, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 93/13/CEE ⁽²⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che, qualora un organo giurisdizionale investito di una controversia relativa a un contratto stipulato con i consumatori debba valutare se una clausola contrattuale sia abusiva e un organo giurisdizionale di un altro Stato membro abbia già comprovatamente statuito, in circostanze di fatto analoghe, che una clausola contrattuale di contenuto simile o identico (a quella) è abusiva, il consumatore ha diritto a che, in sede di valutazione dell'abusività della clausola controversa, l'organo giurisdizionale (da lui adito) tenga conto della decisione adottata dall'organo giurisdizionale dell'altro Stato membro.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'organo giurisdizionale adito violi il fondamentale diritto del consumatore di cui al combinato disposto degli articoli 47 e 38 della Carta, qualora non tenga conto della comprovata decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro riguardo all'abusività di una clausola contrattuale di contenuto simile o identico.

⁽¹⁾ GU C 364, del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 22 agosto 2012 dalla Fruit of the Loom, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012, T-514/10, Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-392/12 P)

(2012/C 355/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 21 giugno 2012, T-514/10;
- condannare l'Ufficio e l'interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha omesso di considerare che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾, in realtà l'analisi si articolerebbe in tre fasi. In primo luogo, è necessario esaminare il carattere distintivo del marchio quale è stato registrato. In secondo luogo, è necessario esaminare il carattere distintivo del marchio quale è stato utilizzato. In terzo luogo, è necessario esaminare se il carattere distintivo del marchio quale registrato sia stato modificato. Se il Tribunale avesse applicato correttamente tale modo di procedere, avrebbe constatato che gli elementi di prova relativi all'uso soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario.

Il Tribunale ha imposto una regola erronea per l'interpretazione del marchio comunitario secondo la quale, se i consumatori di uno Stato membro non comprendono un elemento denominativo di un marchio (perché si tratta di una parola oscura in un'altra lingua dell'Unione oppure perché non è simile ad alcuna parola nella loro lingua), tale elemento deve essere comunque considerato come avente il medesimo carattere distintivo di un elemento denominativo che essi comprendono e che ha di per sé carattere distintivo.

Il Tribunale ha omesso di tenere conto o di applicare per analogia la giurisprudenza della Corte riguardante l'uso nel contesto del carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sul marchio comunitario, secondo la quale il carattere distintivo di un marchio può essere acquisito con l'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo (v., sentenza del 7 luglio 2005, Nestlé, C-353/03, Racc. pag. I-6135, punto 30).

Il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti l'uso della parola FRUIT da parte della ricorrente nei suoi rapporti informali con la clientela. Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, tale uso non era meramente interno e costituiva un uso effettivo del marchio.

Il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti l'uso del marchio FRUIT da parte della ricorrente sul suo sito internet www.fruit.com. Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, tale uso era finalizzato alla promozione di beni ed era effettivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Fermo (Italia) il 29 agosto 2012 — Procedimento penale a carico di M

(Causa C-398/12)

(2012/C 355/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Fermo